**Cass. Pen., Sez. III, n. 52833 del 14/12/2016 – Pres. Fiale – Est. Gentili – Ric. T.M. e T.M.**

**RIFIUTI** – Gestione rifiuti non autorizzata: reato proprio o reato comune?

*La configurabilità della violazione dell'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, prescinde dalla qualifica rivestita dall'agente, non trattandosi di un reato cosiddetto proprio, essendo invece un reato comune, che può, pertanto, essere commesso anche da chi si trovi a realizzare la condotta incriminata non nello svolgimento di un'attività primaria ma in maniera occasionale e consequenziale ad altra attività principale.*

**Ritenuto in fatto**

Con sentenza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di Grosseto, ritenuta la penale responsabilità di T.M. e T.M. in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 152 del 2006, per avere in concorso fra loro ed in qualità di soci della F.T. Snc trasportato e raccolto in un terreno di loro proprietà rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da sfrabbricidi, elettrodomestici in disuso e mobili deteriorati, in mancanza della prescritta autorizzazione, li condannava alla pena di giustizia.

Con la medesima sentenza il Tribunale di Grosseto condannava altresì, ai sensi degli artt. 5, comma 1, lettera a), e *25-undecies* del d.lgs n. 231 del 2001 la F.T. s.r.l. al pagamento a titolo di responsabilità amministrativa di dieci quote da 300,00 euro ciascuna.

Proponevano ricorso in appello gli imputati, deducendo che il reato loro contestato presupponeva lo svolgimento di un'attività organizzata di raccolta e smaltimento dei rifiuti, laddove il fatto accertato a tutto voler concedere riguardava un episodio isolato e non un atto di gestione di una discarica.

In via subordinata, laddove si dovesse ritenere che, ad onta della espressa indicazione normativa, sia stata contestata ai prevenuti la violazione del comma 2 dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, i predetti rilevavano che all'esito della istruttoria compiuta non era emerso che i rifiuti erano il frutto della loro attività imprenditoriale ma erano derivati da lavori di ripristino eseguiti all'interno della abitazione di T.M. che, in passato, era stata interessata da un incendio che ne aveva in parte distrutto gli interni.

D'altra parte il teste a discarico sentito dal Tribunale aveva espressamente dichiarato che il terreno che sarebbe stato oggetto della discarica era invece utilizzato dai prevenuti per usi agricoli.

Osservavano infine gli appellanti che l'accoglimento del loro gravame avrebbe comportato la revoca della condanna anche per la società.

**Considerato in diritto**

I ricorsi, per come proposti, sono inammissibili.

Deve preliminarmente procedersi alla loro conversione da atto di appello a ricorso per cassazione.

Infatti, avendo il Tribunale di Grosseto proceduto alla condanna dei due ricorrenti esclusivamente alla pena dell'ammenda, nella specie nella misura di euro 3.000,00 a carico di ciascuno di essi, la relativa sentenza non è suscettibile ad essere impugnata di fronte alla Corte di appello.

Tuttavia, in ossequio al principio del *favor impugnationis* i predetti ricorsi, non essendo esperibili di fronte al giudice del gravame, devono essere considerati quali ricorsi per cassazione, esprimendo inequivocabilmente la volontà dei ricorrenti di sottoporre nuovamente alla autorità giudiziaria la vicenda per cui è processo; ovviamente alla avvenuta conversione dei predetti ricorsi in impugnazione di legittimità consegue la loro soggezione alle condizioni formali e sostanziali che disciplinano siffatto genere di impugnazione.

Fatta questa necessaria premessa, va rilevato come il primo motivo di impugnazione presentato dai ricorrenti sia manifestamente infondato.

Come, infatti, questa Corte ha in diverse occasioni avuto l'opportunità di precisare, in tema di gestione dei rifiuti, deve intendersi per deposito temporaneo ogni raggruppamento di rifiuti, e tali sono senza dubbio gli "sfabbricidi" e gli altri oggetti rinvenuti sul terreno appartenente agli odierni imputati, effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006; laddove difetti anche uno dei requisiti richiesti il deposito, non potendosi questo ritenere temporaneo, esso può essere di volta in volta qualificato come *preliminare,* se prodromico ad una successiva operazione di smaltimento, può integrare gli estremi della *messa in riserva,* se il materiale depositato è in attesa di operazioni di recupero, ovvero *dell'abbandono,* laddove non sia prevista alcuna successiva operazione, o, infine, può essere considerato come attività di *gestione,* ove il deposito sia stato reiterato nel tempo ed abbia acquisito, perciò, una significativa rilevanza sia in relazione alla entità dello spazio occupato dai rifiuti che con riferimento alla quantità di questi ultimi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 settembre 2014, n. 38676), dovendosi, propendere per la rilevanza penale del fatto, fra gli altri indici rilevatori, laddove la attività di abbandono di rifiuti sia caratterizzata da una certa sistematicità, desumibile ad esempio dalla significativa quantità di rifiuti depositati in un'unica porzione di terreno nonché dalla inerenza della tipologia del rifiuto rispetto alla attività ordinariamente svolta dal soggetto depositante (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 luglio 2014, n. 3910).

Nel caso in questione, si osserva, la quantità e la qualità dei rifiuti depositati presso il terreno in questione - pacificamente riconducibile ai due odierni ricorrenti - era certamente frutto di reiterati conferimenti ed essi erano, verosimilmente, originati dalla attività svolta dai medesimi, trattandosi di soggetti operanti nell'ambito delle costruzioni edili, sicché, alla luce dei criteri dianzi riportati, possono dirsi compiutamente integrati gli estremi oggettivi del reato in contestazione.

Neppure può aderirsi alla tesi, sostenuta dai ricorrenti, secondo la quale non svolgendo costoro stabilmente un'attività connessa alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, non era possibile configurare nella loro condotta il reato loro contestato; infatti, anche sul punto la tesi difensiva è chiaramente infondata considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la configurabilità della violazione dell'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, prescinde dalla qualifica rivestita dall'agente, non trattandosi di un reato cosiddetto proprio, essendo invece un reato comune, che può pertanto, essere commesso anche da chi si trovi a realizzare la condotta incriminata non nello svolgimento di un'attività primaria ma in maniera occasionale e consequenziale ad altra attività principale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2013, n. 29077).

Né, infine, è viziata la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato elemento idoneo a scagionare i due imputati quanto riferito dal teste a discarico C.O., espressamente ricordato nell'atto impugnatorio, secondo il quale il terreno era utilizzato dai T. a scopi agricoli e non quale discarica abusiva.

Correttamente il Tribunale ha, infatti, sostanzialmente escluso la attendibilità del teste in questione - il quale ha soggiunto che i rifiuti rinvenuti derivavano dall'avvenuto deposito temporaneo dei materiali di risulta derivanti da un'attività edilizia eseguita da uno degli imputati presso la propria abitazione - osservando, con apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in questa sede, che per la loro quantità (indicata in motivazione come "considerevolissima") e qualità, come indicata nel capo di imputazione, essi risultavano essere ampiamente esuberanti ed eterogenei rispetto alla indicata occasionale esigenza di deposito addotta dai ricorrenti.

E' evidente perciò la impraticabilità di tale linea difensiva in questa sede di legittimità, essendo essa indirizzata non a segnalare eventuali vizi logici o giuridici della sentenza censurata, ma semplicemente a tentare di attribuire una diversa lettura, peraltro non suffragata da adeguati riscontri probatori, ai fatti di causa, alternativa a quella operata in sede di giudizio.

Una tale operazione, coinvolgendo ovviamente apprezzamenti di fatto, è, come detto, chiaramente inammissibile di fronte al giudice della legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., oltre alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, quella al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1500,00 a carico di ciascuno di essi.

[…]